

REGOLAMENTO (CEE) N. 2152/68 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1968

che fissa la restituzione per lo zucchero bianco esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato con il regolamento (CEE) n. 2100/68 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, sesto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento n. 217/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che fissa le condizioni per la concessione delle restituzioni che possono essere accordate all'esportazione verso i paesi terzi, sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, di taluni prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 666/68 ⁽⁴⁾, ha specificato quelli, tra detti prodotti, che possono beneficiare di una restituzione quando sono esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato del regolamento n. 1009/67/CEE;

considerando che, a norma dell'articolo 3, primo e secondo comma, del regolamento n. 217/67/CEE, l'importo di tale restituzione deve essere determinato ogni mese tenendo conto, da una parte, del prezzo d'entrata e, d'altra parte, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;

considerando che l'articolo 3, terzo comma, del regolamento n. 217/67/CEE, prevede che, per la determinazione dell'importo della restituzione, viene

eventualmente tenuto conto delle restituzioni accordate alla produzione in applicazione dei regolamenti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti di base; che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 765/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, relativo alla fissazione delle regole generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica ⁽⁵⁾, lo zucchero utilizzato nella fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato I di detto regolamento è venduto all'industria chimica, fino al 31 gennaio 1972, ad un prezzo di 13,30 unità di conto per 100 kg;

considerando che l'importo della restituzione applicabile all'esportazione di 100 kg di zucchero bianco sotto forma di merci contemplate nell'allegato del regolamento n. 1009/67/CEE, deve essere uniforme, qualunque sia la natura di tali merci;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio 1969 la restituzione applicabile all'esportazione di 100 kg di zucchero bianco, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e definito al paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1009/67/CEE, sotto forma di merci elencate nel suo allegato, è fissata come indicato negli allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18.12.1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 309 del 24.12.1968, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. 135 del 30.6.1967, pag. 2895/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 124 del 1° 6.1968, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 143 del 25.6.1968, pag. 1.

ALLEGATO I

**Importo della restituzione per lo zucchero bianco esportato sotto forma delle seguenti merci,
applicabile a partire dal 1° gennaio 1969**

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	u.c./100 kg zucchero
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi : C. Polialcoli : II. Mannite III. Sorbite	8,03
29.16	Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidri, alogenuri, perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi : ex A. Esteri di mannite o di sorbite ; acido glicerico, acido glicolico, acido saccaronico, acido isosaccaronico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri	8,03
29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici : ex T. altri, composti anidri di mannite o di sorbite (come ad esempio sorbitani), ad eccezione del maltolo e dell'isomaltolo	8,03
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio ; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41 e 29.42 : ex B. altri, sorbosio, suoi sali e suoi esteri ; metilglucosidi	8,03
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove ; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove : R. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche ex T. altri prodotti derivanti dal cracking della sorbite	8,03

ALLEGATO II

**Importo della restituzione per lo zucchero bianco esportato sotto forma delle altre merci
contemplate nell'allegato al regolamento n. 1009/67/CEE, applicabile a partire dal
1° gennaio 1969 :**

15,96 u. c. per 100 kg. zucchero.